



COMUNE DI GENOVA

Genova, 04/12/2015

## CHIARIMENTO

In relazione alla clausola contenuta nell'art. 1 del Disciplinare di gara del seguente tenore: "Qualora in vigenza del presente contratto siano stipulate convenzioni CONSIP, di cui all'oggetto del presente affidamento, le cui condizioni economiche siano migliorative rispetto al presente contratto, il committente richiederà all'appaltatore di adeguarsi. Nel caso in cui quest'ultimo non acconsentisse a modificare le condizioni economiche, il contratto sarà risolto di diritto" si precisa quanto segue.

Tale clausola è stata inserita a mero scopo cautelativo per disciplinare l'ipotesi in cui, durante la vigenza del contratto, intervenissero convenzioni Consip che prevedessero un obbligo di esecuzione con personale svantaggiato analogo a quello contenuto negli atti della gara in corso. Qualora non si verificasse la predetta fattispecie, id est in presenza di una convenzione consip relativa ad un appalto privo di tale obbligo di esecuzione, la stessa non potrà trovare applicazione.

IL DIRIGENTE  
(Dott. Alessio Canepa)

(Firmato digitalmente)